

TRIBUNALE DI ROMA

XVIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Luciana Sangiovanni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.5.2023 ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento ex art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142 iscritto al n. 25320/2023 del Ruolo Generale,

vista

l'istanza pervenuta in data 18.5.2023 alle ore 12:49 con la quale la Questura di Roma, Ufficio immigrazione, ha chiesto '...ai sensi degli artt. 28 e 28 bis del D.Lgs. nr. 25/08 modificato dal D.Lgs. 18/08/2015 nr. 142 [...] la convalida della misura indicata in oggetto applicata in data 16/05/2023 dal Questore di Roma';

preso atto

che la misura di cui è chiesta la convalida è il provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Roma emesso dal Questore di Roma a carico del cittadino extracomunitario OMISSIS

premessi

che dagli atti trasmessi dalla Questura contestualmente all'istanza di convalida emerge:

che il trattenuto è stato destinatario, in data 8.5.2023, di provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Frosinone convalidato dal Giudice di Pace in data 11.5.2023 ;

che all'udienza per la convalida del trattenimento disposto ex art 6 del D.Lgs n142/2015 la Questura ha depositato copia di una dichiarazione datata 15.5.2023 dalla quale emerge che il trattenuto ha manifestato la volontà di proporre domanda di protezione internazionale;

che la stessa Questura , all'udienza di convalida, ha dichiarato che non è stato redatto il Mod C 3 per la formalizzazione della domanda di asilo (cfr. verbale) ;

rilevato

che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, '...quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 si sospendono e il Questore trasmette gli atti al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea per la convalida del trattenimento';

che l'articolo 26 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 individua le modalità di presentazione della domanda di protezione internazionale articolandole in due fasi consistenti, l'una, nella manifestazione di volontà del richiedente asilo di formulare tale domanda e, l'altra, nella sua formalizzazione attraverso la redazione del modello C3, che deve intervenire nei termini previsti dal comma 2 bis (".. entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione") che il combinato disposto delle norme in esame conduce a ritenere che la sospensione dei termini del trattenimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 operi soltanto a far data dalla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (la quale per scelta del richiedente asilo, in caso di eventuale ripensamento successivo ad un'iniziale manifestazione di volontà, potrebbe anche non essere coltivata);

che, dunque, il lasso temporale corrente tra la manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale e la redazione del modello C3 deve intendersi a tutti gli effetti coperto dal trattenimento ex art. 14 comma 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 già convalidato dal Giudice di Pace (che ha valutato anche l'assenza di certificazione di una disabilità mentale, cfr. provvedimento in atti);

che, conseguentemente, soltanto a seguito della formalizzazione della domanda il Questore, laddove intenda disporre un nuovo trattenimento in forza dei presupposti di cui all'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, potrà adottare un nuovo decreto di trattenimento in relazione al quale è competente il Tribunale ordinario – sezione specializzata-;

che, infatti, solo a seguito di una domanda di asilo formalizzata ex art 26 comma 2 bis potrà essere adottato il trattenimento ex art 6 del d.lgs n.142/2015 dove dovranno essere considerate e valutate le ragioni per le quali il trattenuto (magari nel caso di specie successivamente alla convalida del suo trattenimento da parte del Giudice di Pace) ha deciso di presentare domanda di protezione internazionale ;

che le norme in commento escludono che la formalizzazione del domanda di asilo con la redazione del modello C3 intervenga in violazione dei termini previsti dall'art 26, comma 2 bis, del d.lgs 25/2008 (che nell'ultima parte prevede una proroga di dieci giorni lavorativi “in .. presenza di un elevato numero di domande” ) e che il trattenimento disposto ex art 6 del D.lvo n.142/2015 possa essere disposto antecedentemente a tale formalizzazione, sulla base di una mera manifestazione di volontà che non consente di esaminare i presupposti di cui ai commi 2 e 3 ;

che, nel caso di specie, il decreto di trattenimento adottato ai sensi di quest'ultima disposizione riporta che ‘...la nuova richiesta di protezione internazionale del predetto cittadino straniero compiutamente formalizzata , sarà trasmessa “senza ritardo” alla competente Commissione Territoriale”;

che pertanto il trattenimento in esame, adottato in assenza della preventiva formalizzazione della domanda di asilo (la stessa che dovrà essere successivamente trasmessa “senza ritardo” alla Commissione territoriale per la procedura accelerata ex art 28 bis del Dlvo n25/2008), è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, come tempestivamente eccepito da parte del difensore del trattenuto (cfr. verbale);

p.q.m.

visto l'art. 6 del d.lgs 18 agosto 2015 n. 142, dichiara illegittimo il trattenimento di OMISSIS in data 12.6.1988) adottato dal Questore di Roma in data 17/05/2023 e pertanto respinge la sua convalida.

Si comunichi.

Roma, 19/05/2023.

il Giudice

Luciana Sangiovanni